

Biciclette

Italia terzo esportatore europeo

Una mobilità più rispettosa dell'ambiente, i costi della crisi energetica, una maggiore diffusione dell'attività fisica e sportiva e la fruizione del territorio mediante nuove forme di turismo sono alcuni dei driver della domanda di bicicletta, il prodotto di una delle nicchie che caratterizzano il made in Italy.

Alla fine del 2022 la filiera della bicicletta, che oltre alla produzione di biciclette e dei loro componenti comprende anche la riparazione e il noleggio, conta 3.233 imprese.

Il cuore della filiera è rappresentato da 1.989 imprese artigiane che sono il 61,5% della filiera, ben 2,5 volte la media del 24,7% registrata sul totale. Le imprese della filiera sono soprattutto dedite alla riparazione che conta 1.839 imprese e rappresenta il

56,9% del settore, quota che sale all'81,8% nell'artigianato, in cui si registrano 1.627 imprese di comparto.

La popolazione della filiera della bicicletta cresce in un anno dell'1,4% in controtendenza rispetto al calo dello 0,7% del totale delle imprese, elemento trascinante il +7,5% del noleggio di biciclette a cui si affianca il +0,3% della riparazione di biciclette, articoli sportivi e attrezzature da campeggio mentre sono in calo dell'1,4% la fabbricazione di parti e accessori per biciclette e del 2,3% la fabbricazione e montaggio di biciclette.

Interessante notare che la nostra provincia si colloca fra le prime in Italia per il numero di aziende attive nella filiera della bicicletta.

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Martedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Mercoledì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 CHIUSO	alle 13.00
Giovedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Venerdì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Sabato	CHIUSO		

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale: <i>Approvati i modelli Isa.</i>	da pag. 2
Consulenza del Lavoro: <i>Novità in materia di permessi e congedi.</i>	da pag. 5
Ambiente e Sicurezza: <i>Diisocianati, nuove restrizioni.</i>	da pag. 7
Credito: <i>La convenzione di tesoreria.</i>	da pag. 8



APPROVATI I MODELLI ISA APPLICABILI AL PERIODO D'IMPOSTA 2022 E REGIME PREMIALE

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 24 febbraio 2023, prot. n. 52595/2023, è stata approvata la modulistica ISA per il periodo d'imposta 2022.

I modelli e le istruzioni

La modulistica dovrà essere utilizzata dai contribuenti che nel 2022 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche soggette agli Isa, nel settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, per comunicare all'Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e della loro successiva evoluzione.

La modulistica costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2023. I modelli ISA 2023 sono accompagnati, come da consuetudine, dalle istruzioni alla compilazione comuni a tutti gli ISA contenute nella Parte generale allegata ai modelli stessi.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 24 febbraio 2023, prot. n. 52595/2023, è stata approvata la modulistica ISA per il periodo d'imposta 2022. La modulistica dovrà essere utilizzata dai contribuenti che nel 2022 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche soggette agli Isa, nel settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, per comunicare all'Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e della loro successiva evoluzione. La modulistica costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2023.

I modelli ISA 2023 sono accompagnati, come da consuetudine, dalle istruzioni alla compilazione comuni a tutti gli ISA contenute nella Parte generale allegata ai modelli stessi.

Per l'accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

Regime premiale

L'Agenzia delle entrate ha anticipato le ipotesi di lavoro attualmente allo studio per l'individuazione dei livelli di affidabilità cui correlare i **benefici premiali** previsti dalla normativa in materia di ISA, per il periodo di imposta 2022.

Si ricorda che le imprese che ottengono determinati punteggi di affidabilità a seguito dell'applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale - possono accedere al regime premiale previsto dall'articolo 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017.

La disposizione citata prevede che in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i **seguenti benefici**:

- ➔ **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
- ➔ **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA** per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- ➔ **l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative** (art. 30, L. n. 724/1994), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'art. 2 D.L. n. 138/2011;
- ➔ **l'esclusione degli accertamenti «analitico-induttivo»** di cui all'art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, e all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972;
- ➔ **l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza** per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972;
- ➔ **l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 600, a condizione che il reddito complessivo** accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

L'Agenzia delle Entrate intende, al riguardo, confermare i due criteri di accesso alternativi fra loro, già individuati per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, che ricordiamo sono i seguenti:

	1° criterio	2° criterio
Benefici di cui:	Punteggio ISA nel p.i. 2022	Media punteggio ISA 2021/2022
alle lettere a) e b)	8	8,5 come media tra ISA 2021 e ISA 2022
alla lettera c)	9	9 come media tra ISA 2021 e ISA 2022
alla lettera d)	8,5	9 come media tra ISA 2021 e ISA 2022
alla lettera e)	8	nessuno
alla lettera f)	9	9 come media tra ISA 2021 e ISA 2022

L'ipotesi di confermare da parte dell'Agenzia delle Entrate i due sopra citati criteri deriva dalla scelta di proseguire, in continuità con i due precedenti periodi di imposta, con il doppio criterio di accesso ai benefici premiali.

ROTTAMAZIONE-QUATER: PROROGA AL 30 GIUGNO 2023 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE

Accolta la richiesta di Confartigianato, formulata in un emendamento al D.L. n. 34 del 30 marzo 2023

Con il comunicato stampa del MEF, n. 68 del **21 aprile 2023**, è stata confermata la proroga di due mesi per la presentazione delle domande all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per aderire alla speciale procedura "Rottamazione-quater" delle cartelle, prevista dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, cc. 231-252), **così come richiesta dalla Confederazione tramite un emendamento proposto in sede di conversione in legge del D.L. "bollette" (AC 1060)**. Il comunicato anticipa e dà conferma, pertanto, dello **slittamento al 30 giugno 2023** del termine originariamente fissato al 30 aprile 2023 per la dichiarazione all'agente della riscossione. Conseguentemente, sono prorogate tutte le scadenze strettamente collegate alla predetta data di presentazione dell'istanza: l'agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la citata dichiarazione l'ammontare complessivo di quanto dovuto per la definizione entro il **30 settembre 2023** (in luogo del 30 giugno 2023); il

termine di versamento in unica soluzione, o della prima rata in caso di scelta per la modalità di pagamento rateizzata, sarà fissato al **31 ottobre 2023** (in luogo del 31 luglio). Grazie al nuovo "calendario", anche alla "rottamazione delle cartelle" viene riconosciuto un adeguato maggior periodo di tempo per le necessarie valutazioni e per l'esecuzione dell'adempimento, così come già previsto per alcune altre forme di definizione agevolata (quali il ravvedimento speciale e la regolarizzazione delle violazioni formali) dalla formulazione originaria del medesimo decreto-legge 34.

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI FISCALI

L'articolo 10-bis, D.L. n. 21 del 21 marzo 2022, ha previsto l'obbligo di certificazione SOA per le imprese che eseguono lavori di importo superiore a 516.000 euro, al fine del riconoscimento degli incentivi fiscali in materia edile (detrazioni ordinarie, superbonus, opzione per sconto/cessione). La disposizione è stata recentemente oggetto di una interpretazione autentica (al riguardo, si rinvia all'Informativa n. 19/2023) che ne ha definito l'ambito applicativo, specificando che **il limite di 516.000 euro è computato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e subappalto, ed ha fornito precisazioni sulla decorrenza delle "condizioni SOA"** (costituite dal possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto, della certificazione SOA, o sottoscrizione a

tale data di un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione). In merito alla decorrenza delle condizioni SOA, alla cui sussistenza è subordinata la fruizione degli incentivi edilizi (detrazioni, sconto/cessione), la circolare fornisce un utile riepilogo al par. 2.1:

- a) per i lavori **in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data**, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali edilizi a prescindere dalle “condizioni SOA”, per le spese agevolabili sostenute in qualunque data (fino al 31 dicembre 2022 o negli anni successivi al 2022, ivi incluse quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023);
- b) per i contratti di appalto o subappalto stipulati **a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022** è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
- fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle “condizioni SOA”;
 - tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
 - dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
- c) per i contratti stipulati **dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023** è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
- tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
 - dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
- d) per i contratti stipulati a decorrere **dal 1° luglio 2023** è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA. Di rilievo la precisazione con cui è affermato che, con riferimento alle imprese che abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, **la detrazione relativa alle spese sostenute fino al**

30 giugno 2023 è ammessa, anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta: quindi, solo per le spese sostenute dal 1° luglio 2023 in tal caso la detrazione è subordinata all'avvenuto rilascio della suddetta attestazione.

Francesco Bandini

fbandini@confartigianato.fo.it

NOVITÀ IN MATERIA DI PERMESSI L.104/1992 E CONGEDI DI CUI AL D.LGS. N.151/2001

Con circolare n. 39 del 04 Aprile 2023 l'Inps fornisce informazioni amministrative riguardo le novità intervenute in materia di permessi Legge 104/1992 e di congedo parentale e congedo straordinario regolamentati dal Decreto Legislativo n. 151/2001.

Nella circolare in esame l'Istituto riepiloga le novità normative riportate di seguito.

Permessi di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992

Con il D.Lgs. 105/2022 (in vigore dal 13 agosto 2022), in riferimento ai permessi previsti dall'art. 33 della Legge 104/1992, viene eliminato il principio del "referente unico dell'assistenza", pertanto, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità, ora il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Prolungamento del congedo parentale di cui all'art. 33 D.Lgs. 151/2001

L'art. 33 del D.Lgs. 151/2001 prevede in favore dei genitori lavoratori dipendenti, il diritto a fruire per ogni figlio con disabilità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.104/1992, del prolungamento del congedo parentale, per un periodo massimo di tre anni entro il compimento del 12° anno di età.

Il D.Lgs. 105/2022 riformulando il comma 5 dell'articolo 34 del D. Lgs. 151/2001, specifica che i periodi di prolungamento non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001

Con l'art. 2 del D.Lgs. 105/2022, in riferimento al congedo straordinario per l'assistenza ai familiari disabili, è stato introdotto il "convivente di fatto" di cui all'art. 1, comma 36, Legge 76/2016, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo.

Oltre a riprendere le novità normative sopra citate, nella circolare l'Inps comunica di avere aggiornato i moduli online per l'invio delle domande e dà istruzioni operative ai datori di lavoro per l'esposizione Uniemens corretta dei permessi/congedi sopra citati. L'applicazione dei nuovi codici evento istituiti è obbligatoria dal mese di competenza di maggio 2023.

UNDER 36

Risposta del Ministro del Lavoro sull'autorizzazione da parte della Commissione Europea

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha risposto, in data 13 aprile 2023, all'interrogazione in materia di autorizzazione della Commissione europea al beneficio previsto dalla Legge di Bilancio 2023, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36. È stato chiesto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali quali iniziative intenda intraprendere affinché la Commissione europea si esprima favorevolmente ed in tempi celeri in merito all'autorizzazione riguardo l'agevolazione prorogata dalla Legge di bilancio 2023 riferita alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36.

Si ricorda che tale agevolazione era stata prevista dall'art. 1, comma 10 della legge 178 del 2020 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36, per gli anni 2021-2022, e che essendo sottoposta alla disciplina sugli aiuti di Stato era soggetta all'autorizzazione da parte della Commissione europea, la quale ha autorizzato, per l'anno 2022, l'applicabilità dell'agevolazione soltanto per gli eventi incentivati che si sono verificati fino al 30 giugno 2022. In risposta a quanto richiesto il Ministro ha segnalato che in data 15 Marzo 2023 la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea ha validato la notifica, caricata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per quanto riguarda le agevolazioni inerenti al secondo semestre del 2022.

Si è perciò in attesa dell'imminente decisione di autorizzazione della Commissione europea per gli eventi incentivati compresi nel periodo dal 01 luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Per quanto concerne l'estensione della misura a tutto il 2023, fanno presente che sono in corso le necessarie e preventive verifiche.

POSSIBILITÀ DI DIFFERIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PER FERIE COLLETTIVE

Entro il 31 maggio 2023, è possibile richiedere all'Inps l'autorizzazione al differimento del termine di versamento degli adempimenti contributivi da parte delle aziende che sospendono l'attività per chiusura per ferie collettive. Con Circolare n. 90 del 24 aprile 1980 l'Inps ha specificato che per ferie collettive si intendono quelle ferie che "determinano la chiusura dell'azienda e la sospensione di ogni attività e di conseguenza l'impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge." È facoltà quindi, dell'azienda che chiude per ferie collettive, richiedere il differimento del versamento dei contributi che l'azienda avrebbe dovuto versare nel mese di chiusura. Tale differimento è concesso soltanto per un mese e solamente per una volta nel corso dell'anno, a patto che la chiusura "determini una obiettiva ed effettiva impossibilità tecnico organizzativa ad effettuare alla scadenza di legge i dovuti versamenti."

In caso di richiesta di differimento degli obblighi contributivi l'azienda dovrà poi procedere al versamento dei contributi alla scadenza successiva, in un'unica soluzione. L'importo dei contributi oggetto di versamento differito sarà maggiorato degli interessi di dilazione dovuti per legge.

Entro il termine del 31 maggio 2023 le aziende (o loro intermediari) che vogliono procedere al differimento dei contributi nel periodo di ferie collettive, devono inviarne richiesta all'Inps esclusivamente tramite utilizzo del canale telematico così come previsto dal messaggio Inps n. 8609 del 18 maggio 2012.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

Diisocianati, nuove restrizioni

Dal prossimo 24 agosto la normativa REACH con il Regolamento UE 2020/1149 introduce una **nuova restrizione all'uso e all'immissione sul mercato dei diisocianati**, come costituenti di altre sostanze o in miscele. Tale restrizione prevede che **a partire dal 24 agosto 2023** l'uso industriale e professionale di diisocianati non sia più consentito, a meno che la concentrazione complessiva di diisocianati **sia inferiore allo 0,1 % in peso o che gli operatori siano stati formati sull'uso sicuro dei diisocianati**.

Cosa sono i diisocianati

I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un'unità di idrocarburi alifatici o aromatici; essi sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 e sono presenti in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.

Quali sono i prodotti con i diisocianati

I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare:

- ➡ schiume poliuretaniche (ma in molte la percentuale è sotto lo 0,1%);
- ➡ colle poliuretaniche, spesso difenilmetano diisocianato MDI (anche qui in molte la percentuale di diisocianato è sotto allo 0,1%);
- ➡ catalizzatori di molte vernici bicomponenti, non solo per le poliuretaniche ma a volte anche per le vernici all'acqua;
- ➡ resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, isolanti, vernici a base poliuretanica.

Cosa fare se si ha a che fare con i diisocianati

Come procedere con i fornitori

1. Acquisire dai fornitori le schede di sicurezza, pretendendo che sulle stesse sia segnata non solo la presenza (o assenza) di diisocianati ma anche, se presenti, la loro percentuale;
2. Se nei prodotti usati la percentuale **è sotto lo 0,1% si può continuare ad utilizzare il prodotto senza alcun corso di formazione specifico**;
3. Se nei prodotti usati la percentuale risulta **oltre**

lo 0,1%, in prima battuta cercare di **cambiare il prodotto usato con altri prodotti simili** aventi una percentuale al di sotto dello 0,1%. Questa è la soluzione che la normativa prevede come obbligatoria, seguendo il principio dell'eliminazione del rischio alla fonte, altro aspetto non secondario riguarda l'ambiente (con una minor emissione di inquinanti).

4. Se non fosse possibile sostituire il prodotto, occorre attenersi alla normativa, intraprendendo così un rigoroso percorso di valutazione dei rischi, formazione e addestramento specifico, sorveglianza sanitaria con individuazione dei soggetti vulnerabili.

Nel caso in cui la percentuale di diisocianati sia superiore allo 0,1%

Gli utilizzatori professionali e industriali di adesivi e sigillanti poliuretanici dovranno seguire un apposito corso di formazione e possedere un attestato per l'utilizzo sicuro del prodotto entro il termine previsto dal Regolamento ovvero il 24 agosto 2023.

A chi è rivolta la formazione

La formazione obbligatoria è rivolta a chiunque utilizzi i prodotti, siano lavoratori o lavoratori autonomi. Attualmente non è ancora chiaro né il numero di ore obbligatorie da frequentare per ottenere l'attestato né quali siano i soggetti che possono erogare la formazione. Non appena questi aspetti saranno chiariti, ne daremo comunicazione in merito.

Potenziati categorie coinvolte

Diversi gli ambiti applicativi, che possono spaziare dalle carrozzerie a molte lavorazioni dell'edilizia e affini (impiantisti, serramentisti, carpenteria, cappottista, imbianchini, lattonieri), alla produzione di mobili, produttori di materie plastiche o componentistica per l'automotive.

L'Ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Forlì è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

sicurezza@confartigianato fo.it

TASSI DEL MESE DI MAGGIO 2023

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 7,600%	Euribor 3m + 5,350 = 8,550%	Euribor 3m + 6,750 = 9,950%	Euribor 3m + 8,300 = 11,500%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 6,200%	Euribor 3m + 3,700 = 6,900%	Euribor 3m + 4,700 = 7,900%	Euribor 3m + 5,400 = 8,600%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 6,200%	Euribor 3m + 3,700 = 6,900%	Euribor 3m + 4,700 = 7,900%	Euribor 3m + 5,400 = 8,600%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 7,450%	Euribor 3m + 5,150 = 8,350%	Euribor 3m + 6,300 = 9,500%	Euribor 3m + 8,300 = 11,500%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 5,600%	Euribor 3m + 2,900 = 6,100%	Euribor 3m + 4,700 = 7,900%	Euribor 3m + 5,400 = 8,600%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 6,200%	Euribor 3m + 3,700 = 6,900%	Euribor 3m + 4,700 = 7,900%	Euribor 3m + 5,400 = 8,600%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 7,450%	Euribor 3m + 5,150 = 8,350%	Euribor 3m + 6,750 = 9,950%	Euribor 3m + 8,300 = 11,500%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 6,200%	Euribor 3m + 3,700 = 6,900%	Euribor 3m + 4,700 = 7,900%	Euribor 3m + 5,400 = 8,600%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 6,200%	Euribor 3m + 3,700 = 6,900%	Euribor 3m + 4,700 = 7,900%	Euribor 3m + 5,400 = 8,600%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 7,450%	Euribor 3m + 5,150 = 8,350%	Euribor 3m + 6,300 = 9,500%	Euribor 3m + 7,500 = 10,700%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 5,600%	Euribor 3m + 2,900 = 6,100%	Euribor 3m + 3,800 = 7,000%	Euribor 3m + 4,900 = 8,100%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 6,200%	Euribor 3m + 3,700 = 6,900%	Euribor 3m + 4,700 = 7,900%	Euribor 3m + 5,400 = 8,600%